

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1594

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUTRUFO, TUNIS, SUDANO,
TREMATERRA, GUBERT, BERGAMO, CALLEGARO, SODANO
Calogero, MAFFIOLI, MELELEO, CIRAMI, MONCADA LO
GIUDICE di MONFORTE, IERVOLINO, GABURRO, EUFEMI,
CICCANTI e DANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2002

Modifiche all’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per l’acquisto di libri di testo scolastici, universitari, di informatica e di strumenti informatici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende apportare una modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che disciplina gli oneri deducibili dal reddito complessivo, al fine di riequilibrare, a favore delle famiglie, il carico fiscale cui i contribuenti sono sottoposti.

L'articolo 53 della Costituzione stabilisce che «ciascuno è tenuto a contribuire alle spese pubbliche in proporzione del proprio reddito», ma è evidente che a parità di reddito sono certamente privilegiati coloro che non hanno figli a carico.

Pertanto, la deducibilità dal reddito complessivo delle spese per l'acquisto dei libri scolastici, universitari, di informatica e di strumenti informatici è formulata a sostegno delle famiglie che annualmente sopportano costi notevoli per la formazione dei propri componenti più giovani. Tale deducibilità consentirebbe una migliore attuazione del diritto allo studio, sancito dall'articolo 30 della Costituzione quale diritto e dovere dei genitori di istruire i figli e garantirebbe alle classi

meno abbienti il proseguimento dell'*iter* formativo.

La famiglia costituisce il nucleo fondante della nostra società e svolge un ruolo imprescindibile per la formazione psicologica e sociale degli individui. Quindi è giusto che essa vada sostenuta non solo per la crescita dei figli ma anche per quella intellettuale.

Gli strumenti di diffusione della cultura devono essere di facile accesso e reperibilità. Non si può pensare di rendere la cultura un bene di pochi ma, si deve, viceversa, consentire una più ampia divulgazione.

Il presente disegno di legge si propone di ricomprendere tra gli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo scolastici, universitari, di informatica e di strumenti informatici, necessari al compimento del corso di studi intrapreso dai figli. Uguale possibilità si è intesa concedere a coloro che, pur non essendo genitori, sono comunque tenuti al mantenimento degli studenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

«c-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici, universitari e di informatica necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia;

c-ter) le spese sostenute per l'acquisto di *personal computer* e relativi accessori per un importo non superiore a 1.500 euro annui;»;

b) al comma 2, le parole: «di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b), c-bis) e c-ter)».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

